



Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

**RACCOMANDATA**

PROT. 20917 DEL 30/10/2014

**Spettabile**

CLEAN EARTH S.N.C. DI  
FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN  
TONETTO  
VIA MATTARA, 7/1  
31050  
VEDELAGO (TV)

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Oggetto: | <b>Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali</b><br><b>Invio provvedimento di iscrizione</b> |  |
|          | <b>Iscrizione n. VE18277</b>  |  |
|          | <b>Prot. n. 9529/2014 del 19/05/2014</b>  |  |

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 120/2014, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale**, e pertanto codesta Impresa dovrà presentare la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Distinti saluti.



Per la Sezione Regionale  
Il funzionario incaricato



Camera di Commercio  
Venezia

Via Forte Marghera, 151 - 30173 Mestre Venezia - Tel. +39 041 5349940 Fax +39 041 786150  
Pec: [albogestori.veneto@legalmail.it](mailto:albogestori.veneto@legalmail.it) - Email: [albo.smaltitori@ve.camcom.it](mailto:albo.smaltitori@ve.camcom.it)

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: VE18277**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

**Vista** la richiesta di iscrizione presentata in data 19/05/2014 registrata al numero di protocollo 9529/2014;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data **29/10/2014** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **CLEAN EARTH S.N.C. DI FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN TONETTO**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **29/10/2014** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **20142316984** prestate da **Società Reale Mutua di Assicurazioni** per l'importo di Euro **50000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **CLEAN EARTH S.N.C. DI FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN TONETTO** per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti non pericolosi.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: CLEAN EARTH S.N.C. DI FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN TONETTO

Con Sede a: VEDELAGO (TV)

Indirizzo: VIA MATTARA, 7/1

CAP: 31050

C. F.: 04445250261

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

**Art. 2**

*(legale/i rappresentante/i)*

MARCIA FABRIZIO

CLEAN EARTH S.N.C. DI FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN TONETTO

Numero Iscrizione VE18277

Prot. n.20917/2014 del 30/10/2014

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

Codice fiscale: MRCFRZ67H27L407R  
Carica: socio accomandatario

TONETTO CHRISTIAN  
Codice fiscale: TNTCRS74P20L407D  
Carica: legale rappresentante

*(responsabile/i tecnico/i)*

TONETTO CHRISTIAN  
codice fiscale: TNTCRS74P20L407D  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**8 - F**

**Art. 3**  
*(categoria)*

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria:** 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi )

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**8 - F**

Inizio validità: 29/10/2014  
Fine Validità: 29/10/2019

**Tipologie di rifiuti gestiti:**  
● **Non Pericolosi**

**Art. 4**  
*(prescrizioni)*

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove

CLEAN EARTH S.N.C. DI FABRIZIO MARCIA & CHRISTIAN TONETTO  
Numero Iscrizione VE18277 **Prot. n.20917/2014 del 30/10/2014**  
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 152/06

previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 30/10/2014

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

